CASENTINO
UNIONE DEI COMUNI MONTANI

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it
CF/P.IVA: 02095920514

DETERMINAZIONE N. 799 DEL 30-04-2026

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: *Micheli Simone*

Il responsabile del procedimento: Micheli Simone Istruttore Visotti Marco

OGGETTO: **FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026. COSTITUZIONE PARTE STABILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che il bilancio di previsione esercizi 2026-2028 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 29/12/2025;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta n. 2 del 14/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta n. 31 del 20/03/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 nelle cui sezioni sono assorbiti il Piano della Performance (art. 10, comma 5 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e il Piano degli obiettivi (PdO) (art. 108, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
DATO ATTO c**he**:

- il D. Lgs. 165/2001 dispone per tutte le amministrazioni l'obbligo di costituire il *fondo risorse decentrate*, il quale rappresenta la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*fondo risorse decentrate*) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico - finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

VISTO il C.C.N.L. 2022-2024 del 23-02-2026 del comparto Funzioni Locali ed in particolare gli articoli 58, 59 e 60 del medesimo che disciplinano la costituzione, l'utilizzo del suddetto fondo ed il conglobamento parziale nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto;

PRESO ATTO che il *fondo delle risorse decentrate* di cui sopra è costituito ai sensi dell'art. 79 CCNL 16.11.2022 e alle novità introdotte dal CCNL 23.02.2026 articoli 58, 59 e 60:

- risorse stabili che presentano le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- risorse variabili che presentano le caratteristiche della eventualità e variabilità e che hanno validità per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo di anno in anno;

CONSIDERATO che la quantificazione totale delle risorse decentrate stabili e variabili, nonché delle risorse destinate agli incarichi di Elevate Qualificazioni, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2026 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

CONSIDERATO che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 131.911,95;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a € 7.691,25;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 3.507,66. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 3.744,00. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per € 3.971,50. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 3.992,04. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 10.614,29. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 58 comma 1 del CCNL 23.02.2026, a decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021, per importo pari a € 1.836,70. Tali somme non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;

- ai sensi dell'art. 60 comma 2 del CCNL 23.2.2026, si procede alla riduzione definitiva e stabile del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004, per le unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento (1.1.2026), per l'importo annuo pari ad € 5.053,32. Si specifica che tale riduzione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all' 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14 comma 1-bis del D.L. n. 25/2025;

CONSIDERATO CHE il totale risorse stabili anno 2026 così calcolate è quindi pari a **Euro 162.216,07;**

VISTI:
- la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, secondo cui, "*in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti*";
- l'art. 79 comma 6 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, il quale stabilisce che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 non si applica alle risorse di cui al comma 1, lett. b), d) a quelle di cui ai commi 1-bis e 3 nonché ad altre risorse escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

RITENUTO di procedere alla costituzione della parte stabile del *fondo risorse decentrate* per l'anno 2026, dando atto che le risorse così determinate come riportato nella parte dispositiva del presente atto, si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. dall'art. 79 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e dagli articoli 58 e 60 del C.C.N.L. del 23/02/2026, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

DATO ATTO che con successiva Deliberazione di Giunta verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;

DATO ATTO che l'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2021, sarà chiamato, a seguito della determinazione delle risorse variabili e della costituzione definitiva del *Fondo risorse decentrate* anno 2026, ad esprimere il parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

VISTO:
- Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modificazioni;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni.

DISPONE

1. di procedere alla riduzione definitiva e stabile del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004, per le unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento (1.1.2026), per l'importo annuo pari ad € 5.053,32. Si specifica che tale riduzione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all' 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14 comma 1-bis del D.L. n. 25/2025;

2. di costituire il fondo risorse decentrate - parte stabile per l'anno 2026, per il personale non dirigente, in prima applicazione delle disposizioni dell'art. 58 del C.C.N.L. del 23/02/2026, per l'importo complessivo di € 162.216,07, di cui € 134.549,88 soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 (Importo Unico consolidato anno 2017 131.911,95 e RIA € 7.691,25) ed € 27.666,19 non soggette a limite, come di seguito riportato:

Unione dei Comuni del Casentino	
	Preventivo 2026
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	**131.911,95**
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	7.691,25
Totale incrementi stabili (a)	**7.691,25**

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	3.507,66
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	3.744,00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	3.971,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	3.992,04
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	10.614,29
Art. 58 c.1 CCNL 2026 - 0,14% MONTE SALARI 2021 a valere dal 2024	1.836,70
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	**27.666,19**
DECURTAZIONI – a detrarre soggette a limite	
Art. 60 CCNL 2026 – Decurtazione per parziale conglobamento dell'indennità di COMPARTO nello stipendio tabellare a valere dal 1.1.2026	5.053,32
Totale decurtazioni parte stabile soggetta al limite (c1)	**5.053,32**
DECURTAZIONI – a detrarre NON soggette al limite	
Totale decurtazioni parte stabile NON soggetta al limite (c2)	**0,00**
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c1)	134.549,88
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c1-c2)	**162.216,07**

3. di dare atto che il presente *fondo risorse decentrate* - parte stabile anno 2026 sarà integrato con le risorse variabili che saranno determinate dalla Giunta dell'Unione con propria apposita deliberazione;
4. di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione esercizio 2026 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 562, L. 296/2006 e s.m.i.);
5. di riservarsi di apportare tutte le modifiche necessarie sia alla costituzione che alla destinazione del fondo di cui ai precedenti punti, in caso di sopravvenienza normativa, contrattuale, giurisprudenziale o di emanazione di indicazioni operative da parte degli organi preposti che ne palesino la necessità.

f.to Il Responsabile del Servizio
Micheli Simone

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTO

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

Poppi 30-04-2026

f.to Il Responsabile Finanziario
Simone Micheli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. ***1008*** di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.

Poppi, *04-05-2026*

la segreteria generale